

ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI
(E.A.S.)
IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
CON SEDE IN PALERMO

DETERMINA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE DELL'E.A.S.
IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA NOMINATO CON DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
N. 1 del 2/1/2020



N. 05 del 04.03.2022

OGGETTO: Conferimento di incarico in favore di Avvocato esterno per il patrocinio dell'EAS in LCA nel procedimento pendente innanzi alla Corte Costituzionale per l'annullamento del DPRS n. 01 del 02.01.2020 di messa in liquidazione coatta amministrativa dell'EAS
CIG Z2A3576E31



Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 2/1/2020 pubblicato nella GURS del 17/1/2020;

Premesso che

- il Legislatore Regionale, nell'esercizio della propria competenza esclusiva dettata dall'art. 14, lettera p) dello Statuto Speciale, richiamando, nel contempo, la fonte legislativa nazionale di cui all'art. 15 del D.L. 98/2011, convertito nella L. 111/2011, ha posto in liquidazione coatta amministrativa l'Ente Acquedotti Siciliani in Liquidazione, giusto DPRS n. 01 del 02.01.2020, versando, lo stesso, in un grave stato di decozione (superiore a 250 milioni di euro).
- con ordinanza resa dal Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo del 20.01.2022 nel procedimento iscritto al n. 293.2020 Reg. Ric. pubblicata in G.U.R.I. S.S. Corte Costituzionale n. 7 del 16.02.2022 è stata sollevata la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge Regionale n. 08/2017 per la violazione dell'art. 117, comma secondo lettera l) della Costituzione, attraverso il quale viene riservata allo Stato la potestà legislativa in materia di "giurisdizione e norme processuali" e di "ordinamento civile".
- ove la questione di legittimità costituzionale venisse malauguratamente accolta, darebbe luogo a catastrofici effetti, sia sotto il profilo economico, atteso che l'Ente verrebbe immediatamente subissato di procedure esecutive mobiliari, paralizzandone ogni attività, ma soprattutto sotto il profilo gestionale, poiché l'Ente, totalmente carente di ogni mezzo, soggetto alle procedure esecutive delle centinaia di creditori insoddisfatti, dovrebbe ricominciare a gestire il servizio idrico nei comuni residuati.

Considerato che

- sebbene, con DPCM del 18.06.2018, la rappresentanza e la difesa dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) è stata autorizzata in capo all'Avvocatura di Stato, la stessa per ragioni di incompatibilità funzionale non potrà assumere la difesa dell'EAS in LCA.;
- date le gravi implicazioni ed i risvolti derivante da una declaratoria di incostituzionalità che travolgerebbe il DPRS n. 01 del 02.01.2020 di messa in liquidazione coatta amministrativa dell'EAS, appare necessario assicurare la migliore difesa possibile alla LCA, in uno alla difesa dell'Amministrazione Regionale;
- l'invio delle deduzioni presso la Corte Costituzionale deve avvenire entro il 08.03.2022;

Ritenuto che appare necessario dovere conferire ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), per ragioni di estrema urgenza e di utilità, un incarico, per un quanto possibile qualificato, per il patrocinio presso la Corte Costituzionale, al fine di fare valere le ragioni di EAS in LCA,

attraverso un affidamento diretto con invito a tre avvocati con particolare competenza nel settore;

Viste le note prot. n. 2440, n. 2441 e n. 2442 del 28.02.2022 con le quali è stato richiesto invio di preventivo e manifestazione di interesse ad assumere il patrocinio innanzi la Corte Costituzionale nel procedimento di che trattasi rispettivamente all'avv. Prof. Maria Alessandra Sandulli di Roma, all'Avv. Prof. Marcello Clarich di Roma ed all'Avv. Prof. Mauro Renna di Milano;

Vista la pec del 03/03/2022 con la quale l'Avv. Prof. Marcello Clarich ha trasmesso il preventivo di spesa per patrocinio innanzi alla Corte Costituzionale per complessivi € 22.838,40;

Vista la pec del 03/03/2022 con la quale l'Avv. Prof. Mauro Renna ha trasmesso il preventivo di spesa per patrocinio innanzi alla Corte Costituzionale per complessivi € 19.793,28;

Considerato che il Prof. Avv. Maria Alessandra Sandulli non ha risposto alla manifestazione di interesse;

Vista l'autorizzazione al conferimento dell'incarico dell'Autorità di Vigilanza del 04.03.2022 n. 864, giusta nota dell'Assessorato dell'Economia dell'Ufficio Speciale per la Chiusura delle Liquidazioni;

Stante l'imminenza della scadenza per la costituzione in giudizio, e, conseguentemente, l'urgenza nella necessità di formalizzare l'incarico, secondo il criterio della migliore offerta, a professionista da individuare tra coloro i quali hanno fatto pervenire preventivo di spesa, entro la data odierna;

Considerato che il compenso richiesto dai Proff. Avv. ti Mauro Renna e Marcello Clarich è in linea con i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo alla complessità della questione *sub judice* ed in ragione del patrocinio innanzi al Giudice delle Leggi;

Ritenuto, per quanto sopra, di affidare l'incarico all'avv. Prof. Mauro Renna **avv. a Milano**, **TEL. 3051969**, **C.F. RNN**, **ARA 59E03 F2051**, P.I.: 09151710960 pec: mauro.renna@milano.pecavvocati.it, il quale, a parità di condizioni, ha proposto la migliore offerta;

Determina

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate, avendo già provveduto a richiedere il CIG che è il n. Z2A3576E31

Art. 1 - di affidare, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 all'Avv.to Prof. Mauro Renna *già a Milano, il 3.05.1969, C.F.: RNN MIRA 69E03 F205L* P.I.09151710960, pec: mauro.renna@milano.pecavvocati.it;

Art. 2 - L'importo complessivo dell'affidamento, determinato sulla scorta dei parametri forensi per la complessità indeterminabile di particolare importanza dell'incarico e per la giurisdizione innanzi alla quale l'incarico dovrà espletarsi, è previsto in complessive € 19.793,28, comprensivo di IVA, cassa avvocati e spese generali al 4% ed è imputata ai soli fini SIOPE+ al cap. 45 della contabilità dell'Ente;

Art. 3 - Il pagamento dei compensi avverrà in due tranches di eguale importo, la prima delle quali verrà pagata all'atto dell'accettazione dell'incarico ed il saldo a conclusione del procedimento innanzi alla Corte Costituzionale, previa presentazione di preavviso di parcella;

Art. 4 - La presente delibera è comunicata all'Organo di Vigilanza nell'ambito della rendicontazione, così come prevista per legge.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE della LCA

Avv. Simona Maugeri

